

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

30 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/5. L'addio al «rito superaccelerato» riduce gli obblighi di pubblicità per la Pa

Laura Savelli

Addio, per i contratti pubblici, anche al rito super accelerato. Il decreto Sblocca-cantieri porta anche al definitivo superamento delle regole processuali che erano state introdotte dal primo decreto correttivo del Codice (d.lgs. n. 56/2017), e che non avevano di certo semplificato, alle Pa e alle imprese, la gestione delle procedure di affidamento e del relativo contenzioso.

Il rito super-accelerato e gli obblighi di comunicazione

Si ritorna dunque al passato, innanzi tutto, mediante l'eliminazione di tutti i riferimenti a tale rito all'interno dell'articolo 120 del Codice del processo amministrativo: ragion per cui, non sarà più obbligatorio, per i concorrenti, contestare immediatamente la propria esclusione, oppure l'ammissione di altre imprese, pena l'impossibilità di impugnare i successivi atti della procedura di gara, e quindi anche l'aggiudicazione finale.

Queste nuove regole scatteranno naturalmente - stando all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 32/2019 - per tutti i processi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, e quindi dal 19 aprile scorso, sul presupposto che l'espressione «processi iniziati» dovrebbe intendersi come riferita alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado effettuata a partire da tale data.

Ad ogni modo, tali modifiche comportano anche - in termini di impatto sulla procedura di gara - che non dovranno più essere pubblicati dalle stazioni appaltanti, sul profilo di committente, i provvedimenti di esclusione dei concorrenti dalla gara, oltre a quelli di ammissione, adottati a seguito della valutazione dei loro requisiti generali e speciali: un adempimento, che - ai sensi dell'oramai abrogato secondo periodo dell'articolo 29, comma 1, del Codice - doveva essere effettuato entro due giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi, proprio per consentire alle imprese interessate la loro impugnazione entro il termine di trenta giorni da tale pubblicazione.

Ad ogni modo, ciò non toglie che, dell'esito delle operazioni di verifica dei requisiti a seguito dell'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, le amministrazioni dovranno comunque continuare a dare evidenza, secondo quanto dispone il nuovo comma 2-bis dell'articolo 76 del Codice.

Con tale previsione, è stato infatti stabilito che, nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 75, e cioè entro un tempo non superiore a cinque giorni, le P.a. dovranno comunicare d'ufficio, ai candidati e ai concorrenti, sia i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento, sia quelli che comportano l'ammissione, sempre a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

La verifica dei requisiti e la pubblicità dei bandi di gara

Per le procedure bandite dal 19 aprile scorso, sono previste poi ulteriori novità sotto il profilo degli obblighi pubblicitari legati alle verifiche dei requisiti, che riguardano il settore degli affidamenti sotto-soglia.

Con riferimento a questi casi, il comma 5 dell'articolo 36 del Codice - a seguito della riforma da parte del decreto Sblocca-cantieri - ha introdotto la possibilità, per le stazioni appaltanti, di invertire le fasi di gara, nel senso cioè di procedere prima con l'esame delle offerte e, poi, con la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti generali e speciali.

Ma, l'esercizio di tale facoltà dovrà essere evidenziato nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura, insieme con le modalità di svolgimento dei controlli a campione, che le P.a. dovranno in ogni caso effettuare sui soggetti diversi dall'affidatario (e ciò, vale anche nei settori speciali, a prescindere dalla soglia Ue, come specificato dall'articolo 133, comma 8, del Codice).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved